



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 300 DEL 24/03/2014

OGGETTO: Referendum consultivi del 13 aprile 2014 di cui al DPGR 22/2014.
Ulteriori determinazioni in merito al procedimento referendario.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 24/03/2014.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 marzo 2014, n. 2;

Richiamato il DPGR 10 marzo 2014, n. 22 – pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie generale n. 12 del 10 marzo 2014 – con il quale sono stati indetti due referendum consultivi sulla istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale e dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 e s.m.i.

Preso atto delle osservazioni avanzate dal Servizio Affari generali della Presidenza e Politiche di genere, competente in materia di referendum regionali, in merito alle criticità emerse nel dare attuazione al procedimento referendario avviato con il citato DPGR 22/2014, come diffusamente illustrate nel documento istruttorio;

Ritenuto opportuno e necessario assumere con urgenza orientamenti e decisioni atte al superamento delle criticità sopra richiamate, in conseguenza e in coerenza con le determinazioni già adottate con la propria precedente deliberazione 17 marzo 2014, n. 256;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del documento istruttorio e della conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, in ordine al procedimento referendario avviato con decreto della Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 22, il riconoscimento ai gruppi politici consiliari presenti nei cinque Comuni interessati ai referendum della facoltà di designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Terni e dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello;
- 3) di stabilire altresì che la medesima facoltà è riconosciuta ai gruppi o ai comitati di cittadini costituiti a livello locale, fissando nel modo seguente la relativa procedura di attuazione:
 - a) il gruppo/comitato locale procede alla costituzione/accreditamento presso il Comune di riferimento territoriale o comunque, in caso di soggetti operanti sul territorio di più Comuni, presso uno dei Comuni interessati alla consultazione referendaria;
 - b) il Comune notifica alla Regione la costituzione/accreditamento del gruppo/comitato locale;
 - c) il gruppo/comitato locale richiede alla Regione di designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Terni e dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello;

- d) la Regione comunica ai presidenti delle sezioni elettorali, all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio Centrale regionale l'elenco dei gruppi/comitati locali autorizzati a designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni referendarie; stabilendo che, per ragioni di semplicità e semplificazione della procedura, le attività di cui alle lettere b) e c) possono essere poste in essere anche in ordine inverso, ferma restando la necessaria verifica in merito all'effettiva costituzione/accreditamento presso il Comune;
- 4) di precisare che per tutti i Soggetti a ciò titolati le modalità di designazione dei rappresentanti ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Terni e dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello, valgono le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 e s.m.i. recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 6) di notificare la presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati, all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio Centrale regionale, di inserire la stessa nell'apposita sezione del sito internet regionale, unitamente ad un modello di lettera per la richiesta di cui al punto c);
- 7) di incaricare il Servizio Affari generali della Presidenza e Politiche di genere di dare attuazione a quanto stabilito con il presente atto;
- 8) di adottare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del proprio Regolamento interno, stante la discrezionalità delle decisioni da assumere;
- 9) di dichiarare l'efficacia immediata della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del proprio Regolamento interno, stante l'urgenza a provvedere derivante dalla inderogabile esigenza di fissare compiutamente il procedimento referendario per le parti attualmente carenti di disciplina.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

IL PRESIDENTE

f.to Catiuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Referendum consultivi del 13 aprile 2014 di cui al DPGR 22/2014. Ulteriori determinazioni in merito al procedimento referendario.

Come noto, con l'emanazione del decreto della presidente della Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 22 – pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie generale n. 12 del 10 marzo 2014 – sono stati indetti due referendum consultivi sulla istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale e dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 e s.m.i..

Con il decreto presidenziale sopra richiamato è stato pertanto dato formale avvio al procedimento referendario, che si ricorda essere connesso a referendum indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza regionale.

La competenza del procedimento è quindi a carico dell'Amministrazione regionale, fatte salve le attività riservate per legge agli Organi dello Stato, come previsto dalla citata LR 14/2010 e s.m.i., la quale peraltro non definisce un'organica e compiuta disciplina del procedimento stesso, prevedendo il rinvio alle norme di carattere nazionale solo per aspetti specifici e parziali.

Come già ricordato in sede di redazione del documento istruttorio in base al quale la Giunta regionale ha adottato la precedente deliberazione 17 marzo 2014, n. 256, tale carenza di disciplina generale ha determinato l'emergere di una serie di criticità che investono aspetti del procedimento referendario, problematicità che vengono a rilievo con l'espletamento degli adempimenti previsti per legge e che non è stato possibile rilevare in via preventiva, stante la compressione dei tempi procedurali conseguente alla pur legittima fissazione della consultazione referendaria al 13 aprile 2014.

Nello specifico, la questione che viene evidenziata con il presente documento istruttorio concerne l'individuazione dei soggetti titolati a designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Terni e dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello.

Si tratta, infatti, di un aspetto del procedimento referendario che non trova regolazione esplicita nella LR 14/2010, dal momento che per i referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi Comuni essa rinvia alla disciplina prevista per i referendum abrogativi promossi da soggetti esterni alla Regione e che l'art. 33, concernente le operazioni di scrutinio nel caso di referendum abrogativo, riserva la possibilità di assistere alle operazioni sopra ricordate unicamente ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionali e ai rappresentanti del comitato promotore del referendum, fattispecie quest'ultima che non ricorre per i referendum consultivi in esame, essendo il corpo elettorale chiamato a pronunciarsi su una proposta che promana dagli Organi regionali.

Si è pertanto in presenza di una carenza del procedimento che, se lasciata tale, negherebbe la possibilità sia ai gruppi consiliari presenti nei cinque Comuni coinvolti, sia ai gruppi o comitati di cittadini costituitisi nel territorio degli stessi Comuni di partecipare attivamente e formalmente ad una fase rilevante della consultazione referendaria, evidenziato peraltro che presso la Regione sono già pervenute da parte di comitati formali richieste di ammissione ad assistere alle operazioni sopra richiamate.

Non sussistendo i tempi per introdurre le modifiche normative necessarie al fine di disciplinare in modo organico ed adeguato l'intero procedimento referendario consultivo, si avanza pertanto in questa sede l'ipotesi che possa essere in ogni caso riconosciuta ai gruppi politici presenti nei Consigli comunali dei cinque Comuni interessati ed ai gruppi e comitati di cittadini costituiti a livello locale la facoltà di designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio

centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Terni e dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello, in ciò individuando una soluzione al problema sopra evidenziato che appare coerente e conseguente con quella prevista dalla richiamata DGR 256/2014, laddove è stato stabilito che entrambe le categorie di Soggetti sopra ricordate sono incluse tra i titolari a svolgere attività di propaganda e comunicazione politica per i referendum.

L'ipotesi sopra delineata potrebbe essere così articolata:

- A) per quanto concerne i gruppi politici consiliari dei cinque Comuni, acquisendo semplicemente la formale comunicazione del Sindaco o del Segretario comunale dell'elenco dei gruppi suddetti;
- B) per quanto concerne invece i gruppi/comitati di cittadini, strutturando la seguente procedura:
 - a) il gruppo/comitato locale procede alla costituzione/accreditamento presso il Comune di riferimento territoriale o comunque, in caso di soggetti operanti sul territorio di più Comuni, presso uno dei Comuni interessati alla consultazione referendaria;
 - b) il Comune notifica alla Regione la costituzione/accreditamento del gruppo/comitato locale;
 - c) il gruppo/comitato locale richiede alla Regione di designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Terni e dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello;
 - d) la Regione comunica ai presidenti delle sezioni elettorali, all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio Centrale regionale l'elenco dei gruppi/comitati locali autorizzati a designare propri rappresentanti ad assistere alle operazioni referendarie.

In relazione a quanto precede si rappresenta l'opportunità che, per ragioni di semplicità e semplificazione della procedura, le attività di cui alle lettere b) e c) possano essere poste in essere anche in ordine inverso, ferma restando la necessaria verifica in merito all'effettiva costituzione/accreditamento presso il Comune.

Per quanto concerne le modalità di designazione dei suddetti rappresentanti da parte dei Soggetti a ciò titolari, si rileva che sussiste scarsa chiarezza della disciplina sia interna ai commi 2 e 3 dell'art. 33, LR 14/2010, sia tra i medesimi commi 2 e 3 e il richiamato art. 9, comma 6 della stessa legge. In relazione a ciò, si rappresenta l'opportunità che per le sopra richiamate modalità di designazione si faccia pertanto riferimento alle disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 e s.m.i. recante "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", in quanto tale disciplina nazionale appare come la sola in grado di garantire che lo svolgimento della fase del procedimento in questione avvenga in modo corretto, univoco e con identiche formalità per tutti i Soggetti.

Si evidenzia inoltre l'opportunità che la procedura sopra indicata, ove fosse approvata e adottata da parte della Giunta regionale, venga pubblicizzata nelle forme opportune, sia mediante pubblicazione dell'atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sia mediante notifica ai Sindaci dei Comuni interessati, all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio Centrale regionale, sia con l'inserimento dell'atto di Giunta nell'apposita sezione del sito internet regionale, unitamente ad un modello di lettera per la richiesta di cui al punto c).

Si sottopone altresì alla valutazione della Giunta la possibilità che l'eventuale provvedimento che sarà adottato formi oggetto di comunicato da diffondere a mezzo stampa.

Tutto ciò premesso,

tanto si sottopone all'esame della Giunta per le decisioni di competenza in merito a quanto illustrato nel documento istruttorio, che si propone di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta, stante la discrezionalità della materia in argomento.

Si rappresenta inoltre che in caso positivo dovrà essere dichiarata l'efficacia immediata della deliberazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale, stante l'urgenza a provvedere derivante dalla inderogabile esigenza di fissare compiutamente il procedimento referendario per le parti attualmente carenti di disciplina.

Perugia, lì 21/03/2014

L'istruttore
Maurizio Lalleroni

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 21/03/2014

Il responsabile del procedimento
Maurizio Lalleroni

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Perugia lì 21/03/2014

Il dirigente di Servizio
Stefano Strona

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Referendum consultivi del 13 aprile 2014 di cui al DPGR 22/2014. Ulteriori determinazioni in merito al procedimento referendario.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/03/2014

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord.to delle Politiche Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di programma e accordi di programma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del federalismo. Coord.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internazionalizzazione dell'Umbria. Coord.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità genere e antidiscriminazione. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organizzazione delle risorse finanziarie comprese quelle comunitarie. Affari istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario - Sicurezza dei luoghi di lavoro - Sicurezza alimentare"

OGGETTO: Referendum consultivi del 13 aprile 2014 di cui al DPGR 22/2014. Ulteriori determinazioni in merito al procedimento referendario.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 21/03/2014

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore